

REPORT

Immediato passato in giudicato delle sentenze di separazione e di divorzio (o di cessazione degli effetti civili del matrimonio) pronunciate su domanda congiunta (c.d. consensuali)

Next Generation UPP: nuovi schemi collaborativi tra Università e uffici giudiziari per il miglioramento dell'efficienza e delle prestazioni della giustizia nell'Italia Nord Ovest

Team di Progetto:

Dott. Filippo Noceto (assegnista – coordinatore)

Dott.ssa Laura Antoniotti (assegnista)

Dott. Matteo Buffa (assegnista)

Dott. Eugenio Costa (assegnista)

Dott.ssa Ludovica De Barbieri (assegnista)

Dott. Riccardo Perotti (assegnista)

Autori:

Dott.ssa Ludovica De Barbieri (assegnista)

Dott. Matteo Buffa (assegnista)

Sommario: 1. La questione – 2. La soluzione dell’acquiescenza congiunta – 3. La posizione della dottrina – 4. La riforma Cartabia: una mancata occasione

1. La questione

Con riferimento alle sentenze di separazione e di divorzio pronunciate su domanda congiunta assume rilievo, tanto in giurisprudenza quanto in dottrina, la questione relativa alla possibilità di consentire il passaggio in giudicato di tali sentenze con la sola pubblicazione, senza dover attendere il decorso dei termini di impugnazione.

Tale possibilità offre invero il pregio di consentire, per un verso, un’immediata stabilizzazione dei nuovi rapporti personali ed economici dei coniugi così come riconfigurati dal giudice sulla base dell’accordo tra le parti; per altro verso, di prevenire possibili questioni derivanti da situazioni realizzatesi fra la pronuncia della sentenza e il suo passaggio in giudicato. Occorre infatti ricordare che l’efficacia che la sentenza acquista con il passaggio in giudicato non è retroattiva, con la conseguenza che ogni evenienza che si dovesse verificare fra la pronuncia della sentenza ed il passaggio in giudicato della stessa, ne impedisce la produzione degli effetti. Così, ad esempio, se la morte di uno dei coniugi avviene dopo la pubblicazione della sentenza di divorzio ma prima del passaggio in giudicato, essa non produrrà mai i suoi effetti; se, al contrario, uno dei coniugi dovesse decedere dopo che la sentenza di divorzio è passata in giudicato, gli effetti sono ormai prodotti, con la conseguenza che, nel primo caso, il coniuge sopravvissuto acquista la qualità di erede, nel secondo caso, invece, non potrà acquistare tale qualificazione.

2. La soluzione dell'acquiescenza congiunta

Sebbene il legislatore non preveda per le sentenze di separazione e di divorzio c.d. consensuali una deroga rispetto all'ordinario regime di impugnazione, parte della giurisprudenza tende ormai a riconoscere, con soluzioni più o meno diversificate, l'immediato passaggio in giudicato di tali pronunce¹.

Fra tali soluzioni si segnala, in particolare, la prassi diffusa in diversi tribunali di ricorrere all'acquiescenza "congiunta" quale strumento idoneo a realizzare l'effetto dell'immediato passaggio in giudicato. Ciò in quanto il giudicato formale si fonda, come noto, sull'impossibilità di proporre le impugnazioni ordinarie non solo per decorso dei termini, ma anche per acquiescenza.

Nei siti di diversi tribunali è in questo senso possibile rinvenire moduli e/o schede già preconfigurate a favore dei coniugi per consentire agli stessi di prestare acquiescenza e con essa l'immediato passaggio in giudicato.

Si legge, ad esempio, nel sito del Tribunale di Genova che *"per accelerare i tempi, entrambi i coniugi possono - dopo che la sentenza è pubblicata - firmare congiuntamente in cancelleria una dichiarazione di acquiescenza totale alla sentenza. Successivamente la cancelleria trasmette copia della sentenza con la dichiarazione di acquiescenza al PM e di seguito effettua le comunicazioni di rito all'Ufficiale dello Stato civile"*.

Allo stesso modo nel sito del Tribunale di Udine si legge che *"le sentenze di divorzio congiunto senza figli minori passano in giudicato se vi è acquiescenza delle parti, senza necessità che decorrano 30 giorni dalla comunicazione al P.M. (...); le sentenze di divorzio congiunto con figli minori passano in giudicato se vi è acquiescenza delle parti dopo il decorso di 30 giorni dalla comunicazione al P.M. e al P.G."*.

¹ Si v. a questo proposito DE CRESCENZO, *Passaggio in giudicato della sentenza di divorzio*, in *Iustlab*, 2021, *passim*.

Disposizioni simili si rinvencono, sempre in via esemplificativa, nei siti dei tribunali di Torino, Bergamo, Padova, Treviso, Catania e di molte altre città.

3. La posizione della dottrina

Tale soluzione non convince tuttavia parte della dottrina, la quale ritiene quello dell'acquiescenza congiunta uno strumento non idoneo o, meglio, non necessario al raggiungimento del risultato dell'immediato passaggio in giudicato.

Così, ad esempio, il Professor Luiso scrive: *“il giudicato formale dipende (...) dalla perdita del potere di impugnare non solo per decorso dei termini, ma anche per acquiescenza: ma, ancor prima, per perdere il potere di impugnare è necessario che esso sia sorto, e dunque sia l'acquiescenza sia la mancata proposizione dell'impugnazione ordinaria nei termini assegnati debbono riguardare un soggetto rispetto al quale quel potere è venuto ad esistenza (...). Secondo i principi generali, il potere di impugnare sorge a favore della parte soccombente: chi, invece, ha avuto dalla sentenza quello che aveva richiesto, non è legittimato ad impugnare (...). Si deve concludere che, se il divorzio è chiesto da ambedue i coniugi, il potere di impugnare non sorge a favore di alcuno e dunque la sentenza di divorzio nasce già passata in giudicato formale”².*

Secondo l'orientamento dottrinale ben espresso dalle parole di Luiso, quindi, non si pone un problema di acquiescenza o più in generale di impugnazione, in quanto la sentenza soddisfa la pretesa consensuale alla pronuncia di separazione o di divorzio, con la conseguenza che entrambe le parti non possono dirsi “soccombenti” rispetto ad essa.

Pertanto, in caso di divorzio (o separazione) giudiziale, dove le parti avanzano richieste contrapposte o comunque contrastanti, potrà evidenziarsi rispetto a una di esse una situazione di soccombenza idonea a giustificare l'impugnazione della sentenza, che

² LUISO, *Questioni varie in tema di impugnazione dei provvedimenti di separazione e divorzio*, in *Giusto proc. civ.*, 2008, p. 623 ss., ma spec. p. 633 ss.

potrà pertanto essere trascritta solo in seguito al suo passaggio in giudicato o ad acquiescenza.

Al contrario, in caso di divorzio su ricorso congiunto delle parti, poiché le parti concordano sulle condizioni del divorzio, manca il presupposto dell'impugnazione (o dell'acquiescenza) e pertanto la sentenza di accoglimento deve considerarsi già passata in giudicato subito dopo la sua pubblicazione (cioè il deposito nella cancelleria del Tribunale)³.

Occorre subito sottolineare che non si tratta di una soluzione in contrasto con il dato normativo e, in particolare, con l'art. 5, comma 5 l. 898/1970, secondo cui *“la sentenza è impugnabile da ciascuna delle parti”*, poiché tale previsione, per riprendere ancora una volta le parole del Professor Luiso, *“non è sufficiente ad espellere dal sistema un requisito fondamentale e – a quanto risulta – immune da eccezioni, quale quello della soccombenza: requisito che, oltretutto, realizza il principio di buona fede e correttezza processuale. Sarebbe contrario ad ogni canone di lealtà e probità consentire ad una parte, che ha ottenuto quello che aveva richiesto, di venire contra factum proprium, e proporre impugnazione “pentendosi” di quanto aveva voluto”*⁴. Di qui, secondo l'Autore, *“l'insostenibilità della tesi maggioritaria si può ricavare proprio dagli assurdi e barocchi escamotages pensati dai suoi sostenitori, per ottenere il passaggio in giudicato senza attendere lo spirare del termine lungo: si va dalla dichiarazione di acquiescenza che ambedue i coniugi effettuano dinanzi al cancelliere, all'autonotificazione della sentenza o alla notificazione della sentenza a se stesso, nell'ipotesi in cui ambedue i coniugi siano difesi da un unico avvocato, alla proposizione di un appello inammissibile al solo fine di farlo dichiarare tale”*⁵.

4. La riforma Cartabia: una mancata occasione

³ Così ancora DE CRESCENZO, *Passaggio in giudicato della sentenza di divorzio*, op. cit.

⁴ LUIZO, *Questioni varie in tema di impugnazione dei provvedimenti di separazione e divorzio*, op. cit., ma spec. p. 634.

⁵ V. ancora LUIZO, op. loc. cit., spec. p. 636.

Ciò posto, occorre rilevare che la recente riforma c.d. Cartabia non sembra aver preso posizione espressa a questo riguardo.

Il d.lgs. 149/2022 si è limitato a introdurre la possibilità di proporre, già negli atti introduttivi del procedimento di separazione personale, anche la domanda di divorzio. Si tratta di una proponibilità “condizionata”: la procedibilità della domanda di divorzio è subordinata al decorso del termine previsto dalla legge (di norma, in questo contesto, almeno dodici mesi dalla prima udienza) e al passaggio in giudicato della sentenza non definitiva sulla separazione⁶. Nulla, però, viene specificato in ordine alla possibilità di ritenere la sentenza di separazione (o quella successiva di divorzio) immediatamente passata in giudicato con la sola pubblicazione.

Appare pertanto verosimile che rimarrà invariata la prassi dei tribunali locali di ricorrere all’acquiescenza congiunta quale strumento utile a un’accelerazione dei tempi necessari per ottenere un immediato passaggio in giudicato della sentenza.

Le riflessioni della dottrina di cui si è detto potrebbero tuttavia fornire una base teorica all’eliminazione del requisito dell’acquiescenza congiunta. Invero, l’assenza del potere di impugnazione per mancanza di soccombenza rende superflua la necessità di individuare nell’acquiescenza l’istituto attraverso cui garantire l’immediato passaggio in giudicato della sentenza, potendosi derivare lo stesso proprio dall’impossibilità di individuare un soggetto legittimato ad impugnare.

⁶ Si v. sul punto ad esempio CAMPIONE, *Separazione consensuale e divorzio su domanda congiunta, tra orientamenti di legittimità e prospettive di riforma*, in *Judicium*, 2022, *passim*; e, ancora più recentemente, LUPOI, *Il simultaneus processus tra separazione e divorzio nella riforma Cartabia*, in *Linkedin*, 4 marzo 2023, p. 1 ss.